SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, LA PROVINCIA DI PARMA E LE FERROVIE EMILIA ROMAGNA, RELATIVO ALLA RISOLUZIONE DELLA CRITICITA' IDRAULICA DEL PONTE DI SORBOLO LEVANTE LUNGO LA SP62R, PREVEDENDO DI INTERVENIRE PER FASI (AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990).

TRA

L'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, nella persona del Direttore, Ing. Gianluca Zanichelli, domiciliato per la carica a Parma in Strada Giuseppe Garibaldi n. 75, di seguito "AlPo";

La PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, nella persona del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, domiciliato per la carica a Reggio Emilia in Corso Garibaldi n. 59, di seguito "Provincia di Reggio Emilia";

La PROVINCIA DI PARMA, nella persona del Dirigente del Servizio Viabilità e Infrastrutture, Trasporti eccezionali, Espropri, Edilizia scolastica, Manutenzione del Patrimonio, Ing. Gianpaolo Monteverdi, domiciliato per la carica a Parma in viale Martiri della Libertà, n. 15, di seguito "Provincia di Parma";

Le FERROVIE EMILIA ROMAGNA, nella persona del Direttore Generale, Ing. Fabrizio Maccari, domiciliato per la carica a Ferrara in Via Foro Boario 27, di seguito "FER";

Premesso che:

- Al confine amministrativo tra le Province di Reggio Emilia e Parma, è presente un manufatto in muratura di tre campate che scavalca il Torrente Enza, utilizzato sia come ponte stradale che come ponte ferroviario, pertanto la gestione sullo stesso ponte è ripartita tra Provincia di Reggio Emilia e Provincia di Parma per la parte viaria e da Ferrovie Emilia Romagna per la parte ferroviaria, mentre ad AlPo spetta la gestione del corso d'acqua;
- Negli anni il torrente, essendo di per sé un corso d'acqua con una portata meno stabile rispetto ad un fiume, e con un regime idraulico discontinuo, durante le fasi di piena ha trasportato materiale solido, andandolo a depositare in parte nelle campate laterali del ponte, ostruendo la sezione di deflusso;
- Lo scenario che si ripete da alcuni anni è che la condizione di limitata officiosità idraulica ed i tiranti idrici elevati in condizioni di piena, comportano frequenti interruzioni del traffico, con relativi disagi alla circolazione sia essa stradale che ferroviaria, oltre ad incrementare il probabile rischio di esondazione che andrebbe a investire il territorio urbanizzato limitrofo;
- L'art. 12 del T.U. sulle Opere Idrauliche di cui al R.D. n. 523/1904 e s.m.i. recita "I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un

ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada";

- L'art. 4 comma 1 dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, che recita "L'agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:
 - a) la programmazione operativa degli interventi;
 - b) la progettazione e attuazione degli interventi;"

Considerato che:

- Si valuta pertanto necessario, al fine di risolvere il problema della scarsa officiosità idraulica del Ponte sul Torrente Enza, in località Sorbolo sulla SP62R (individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.843887, 10.453846) in una prima fase effettuare nei tempi più rapidi possibili un intervento di rimozione del materiale depositato sotto le campate laterali del ponte e ad un adeguata risagomatura dell'alveo del torrente Enza a monte e a valle del manufatto, per poi procedere in una seconda fase a medio termine allo studio di compatibilità idraulica del ponte e delle relative azioni da intraprendere per gestire il transitorio;
- per una migliore gestione del problema precedentemente citato e per una migliore ripartizione delle competenze è necessario identificare un "soggetto attuatore", e contestualmente definire le risorse che ogni ente dovrà mettere a disposizione per la risoluzione del problema;
- in considerazione del comune e condiviso interesse alla realizzazione di tale intervento, le quattro amministrazioni ritengono opportuno far convergere le reciproche risorse, finanziarie, organizzative e professionali, al fine di rendere più celere ed efficace la realizzazione delle opere;

Atteso che l'art.34 del D.Lgs. 267/2000, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 Oggetto dell'accordo di programma

L'accordo avente per oggetto la collaborazione tra i quattro Enti sopra citati al fine di migliorare la funzionalità del Ponte sul Torrente Enza, in località Sorbolo - sulla SP62R (individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.843887, 10.453846), risulta finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività:

- fase effettuare nei tempi più rapidi possibili un intervento di rimozione del materiale depositato sotto le campate laterali del ponte e ad un adeguata risagomatura dell'alveo del torrente Enza a monte e a valle del manufatto;
- 2. fase procedere a medio termine allo studio di compatibilità idraulica del ponte e delle relative azioni da intraprendere per gestire il transitorio.

ART. 3 Attività previste nella prima fase e ripartizione dei costi

La prima fase si articola come di seguito:

- Rimozione del terreno depositato sotto le campate laterali del ponte, sia esso stradale che ferroviario e relativo conferimento in area apposita prima di essere, eventualmente, portato a discarica;
- Rimozione della vegetazione di media e grande dimensione presente in alveo per una adeguata estensione a monte e a valle del ponte e relativo conferimento in discarica:
- Rimozione del terreno trasportato dal torrente e depositato in corrispondenza del manufatto per una adeguata estensione a monte e a valle del ponte, e relativo conferimento in area apposita prima di essere, eventualmente, portato a discarica.

Le spese di questa prima fase, per un importo complessivo di 200.000,00 euro, da attuarsi nei tempi più rapidi possibili, anche in coerenza a quanto previsto al Testo Unico n. 523/1904 sono ripartite come di seguito:

AIPo	€ 50.000,00
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	€ 50.000,00
PROVINCIA DI PARMA	€ 50.000,00
FERROVIE EMILIA ROMAGNA	€ 50.000,00

ART. 4 Attività previste nella seconda fase e ripartizione dei costi

La seconda fase si articolerà a titolo puramente indicativo come di seguito descritto:

- Rilievo batimetrico dell'alveo per una lunghezza minima di 500 metri prima e dopo il ponte, comprensivo del rilievo con tecnologia laser scanner degli argini e del ponte;
- Analisi dei dati idrometrici quali portata di piena e tirante e, se necessario, velocità della corrente, al fine di creare un modello idraulico bidimensionale per fare le prime valutazioni riguardo l'officiosità idraulica e le possibili soluzioni percorribili per la risoluzione/mitigazione del problema;
- Carotaggi in alveo, sia sulla sponda destra che sinistra, per la caratterizzazione del terreno;
- Sulla base dei parametri di scabrezza rilevati dai campioni di terreno prelevati, implementazione di un modello idraulico in grado di elaborare i dati e di fare una valutazione precisa dello stato di fatto, con analisi delle criticità rilevate e dello stato di progetto;
- Progettazione della risagomatura dell'alveo per aumentare le sezioni prima e dopo

il ponte, oltre alla creazione di opere di regimentazione idraulica, qualora ritenute necessarie;

- Individuazione delle opere necessarie per la mitigazione delle problematiche, ai fini della loro programmazione;
- Rendicontazione delle spese;
- Valutata sulla base delle analisi di cui sopra l'attuale compatibilità dell'infrastruttura alle condizioni di cui alla Direttiva 4 del PAI, nel caso in cui tale compatibilità non sia garantita, di avviarne il c.d. "esercizio transitorio".

La definizione esatta delle attività da svolgere nella seconda fase, ed i relativi costi, che ad oggi non è possibile definire a priori, saranno ripartiti in pari quota tra gli enti gestori della infrastruttura ferroviaria e stradale mentre AIPo si impegna a collaborare alla stesura dello studio mettendo a disposizione tutti i dati in suo possesso.

Per la seconda fase si rimanda ad un ulteriore atto integrativo che gli Enti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a definire entro la fine del 2025, termine ordinatorio e non perentorio.

ART. 5

Individuazione del soggetto attuatore

Trattandosi di opere a carattere idraulico le cui competenze e professionalità idonee sono in possesso di AIPo, con il presente atto si conviene che il soggetto attuatore della prima fase sarà AIPo stessa, che a tal fine provvederà a:

- individuare la figura del Responsabile del Progetto tra i propri dipendenti con adeguato profilo;
- sviluppare le fasi progettuali direttamente o mediante incarico esterno, comprensivo della documentazione necessaria e sufficiente per ottenere le autorizzazioni di legge e consentire l'avvio delle procedure di gara per i lavori;
- addivenire agli eventuali accordi bonari con i proprietari dei fondi per le aree di cantiere che si rendessero necessarie occupare;
- verificare il progetto ai vari livelli di elaborazione, validare l'esecutivo ed adottare la determinazione a contrattare;
- svolgere le procedure di gara, aggiudicazione e contrattualizzazione;
- svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, la direzione dei lavori, il collaudo statico in corso d'opera ed il collaudo tecnico-amministrativo, mediante personale interno all'ente, oppure con incarico esterno;
- affidare ogni altro servizio tecnico necessario alla corretta esecuzione delle opere;
- liquidare gli stati di avanzamento e le contabilità finali;
- liquidare ogni altra spesa connessa alla esecuzione/progettazione prevista nel quadro economico dei lavori;
- acquisire il certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo delle opere;

ART. 6

Impegni finanziari

Gli enti firmatari del presente accordo si impegnano a inserire nel proprio bilancio, nei tempi più rapidi possibili, le risorse per dare corso alla prima fase.

Il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore relativamente alla prima fase avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla trasmissione della documentazione delle spese effettivamente sostenute.

Per la seconda fase si rimanda ad un ulteriore atto integrativo come indicato nel precedente articolo n.4;

ART. 7 Durata dell'accordo e recesso

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione e cessa al completamento delle attività e opere in parola. Il recesso unilaterale fa sorgere l'obbligazione di rimborsare tutte le spese sostenute e documentate dal soggetto attuatore.

Art. 8 Spese in caso di registrazione

Tutte le eventuali spese di registrazione e comunque fiscali relative alla presente Convenzione, sono suddivise tra AIPo, la Provincia di Parma, la Provincia di Reggio Emilia e FER, in parti uguali.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2° del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26.4.1986 n. 131, la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e sconterà l'imposta, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lett. b) della tariffa allegata al Testo Unico stesso.

Art. 9 Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, le Parti convengono che i dati personali da ciascuno acquisiti al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente nel prosieguo della medesima, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti adempimenti di legge. I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto di principi di correttezza e riservatezza. Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto degli Enti sottoscrittori, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra le parti, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente Accordo.

Art. 10 Richiamo alle disposizioni legislative e divergenze

Per tutto quanto non convenuto espressamente si farà riferimento alle norme vigenti, nonché alle disposizioni vigenti.

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in applicazione delle disposizioni del presente atto, saranno deferite alla cognizione del Foro di PARMA.

·		·	· ·
Letto e sottosc	ritto da:		
Per AlPo:			Ing. Gianluca Zanichelli

Per la Provincia di Reggio Emilia:	Ing. Valerio Bussei
Per la Provincia di Parma:	Ing. Gianpaolo Monteverdi
Per FER:	Ing. Fabrizio Maccari

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.